

N.R.G. 474/2022



TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE LAVORO

\*\*\*

Il giudice,  
letti gli atti della causa iscritta al n. 7115/2017 R.G., trattata all'udienza odierna nelle forme di cui all'art. 221 co. 4 D.L. 34/2020, conv. con mod. dalla l. 77/2020, ha emesso la seguente

ORDINANZA

osservato che parte ricorrente con la domanda giudiziale ha chiesto *«In via principale, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere alla sospensione e/o revoca del provvedimento di assegnazione definitiva della sede di lavoro, e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare pregiudizio subito e subendo; autorizzare qualora ritenga opportuno per l'integrazione del contraddittorio alla notifica del presente ricorso nelle forme previste dall'art 151 cpc o ai sensi dell'art 150 cpc;*

*- Nel merito, previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 dell'art 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2021/2022 poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali alla figlia individuata come referente unica che presta assistenza al disabile in situazione di gravità e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione anche in sovrannumero presso una delle scuole della provincia di Catania indicate in domanda o comunque in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda di mobilità secondo l'ordine indicato, che gli consentono comunque di prestare assistenza continua al padre e ciò con effetto immediato»;*

rilevato inoltre che parte ricorrente ha evocato in giudizio anche tutti i docenti controinteressati inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo per l'A.S. 2021/22, e tutti i docenti collocati in servizio dal piano assunzionale negli ambiti territoriali prescelti dalla ricorrente nella domanda di mobilità

ritenuto che nella fattispecie in esame ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e che, pertanto, il giudizio deve svolgersi nel contraddittorio dei docenti inseriti negli elenchi per i trasferimenti relativi alla mobilità interprovinciale per cui è causa;

vista la richiesta di parte ricorrente di essere autorizzata alla notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con le modalità indicate nelle note di trattazione scritta o, in subordine, alla notificazione ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;

ritenuti insussistenti i presupposti per autorizzare la notificazione ex art. 151 c.p.c.;

ritenuto, infatti, che nel caso di specie la notificazione debba essere eseguita per pubblici proclami, stante il rilevante numero dei destinatari e stante altresì la difficoltà di indentificarli tutti;

vista l'istanza depositata da parte ricorrente sia in seno al ricorso introduttivo sia con le note di trattazione scritta del 17.6.2022 con la quale parte ricorrente ha chiesto, in via subordinata, di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;

ritenuto che in merito alla superiore richiesta vanno trasmessi gli atti al Presidente della Sezione Lavoro per quanto di competenza;



P.Q.M.

Rimette gli atti al Presidente della Sezione Lavoro per le determinazioni di competenza viste le richieste delle parti.

Fissa sin da ora l'udienza di discussione del **30.11.2022, ore 10:00**, per la comparizione delle parti e per il prosieguo della trattazione, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020 e art. 16, comma 1, d.l. n. 228/2021;

assegna a tal fine alle parti termine sino alle ore 13.00 del quinto giorno antecedente a quello dell'udienza sopra indicata per lo scambio e il deposito telematico delle note, secondo quanto indicato in parte motiva;

invita le parti al rispetto del termine sopra indicato onde consentire la tempestiva accettazione delle note da parte della cancelleria;

avvisa le parti che sarà redatto verbale telematico dell'attività sostitutiva dell'udienza con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, sempre in forma telematica;

avvisa le parti che in assenza delle suddette note scritte, depositate anche solo al fine di esprimere l'interesse alla trattazione, entro il termine indicato, le parti si considereranno assenti, al fine dell'adozione, ove ne ricorrano i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'articolo 181 comma 1 o dall'articolo 309 c.p.c.

Catania, 29/06/2022

Il giudice  
*Federica Porcelli*

